



consip

CONVENZIONE  
PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA  
RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE  
1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388  
LOTTO 4, CIG 52390687AD; LOTTO 11, CIG 5239143592

TRA

*Consip S.p.A.*, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 gennaio 2014 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

*Repsol Italia S.p.A.*, sede legale in Milano, Via Caldera 21, capitale sociale Euro 2.356.000,00=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00151550340, P. IVA 00151550340, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Caldera 21, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante Dott. Oliver Fernandez Garcia, nominato con atto del 04/02/2013 (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo



- le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente e per le diverse Unità Utilizzatrici completi di:
    - dati identificativi dell'Amministrazione Contraente;
    - denominazione ed indirizzo dell'Unità Utilizzatrice;
    - quantità totale ordinata in litri dall'Unità Utilizzatrice;
    - eventuale accisa agevolata;
  - la data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - la Data di Consegna;
  - i quantitativi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dalla Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento in appendice al Capitolato Tecnico.

## ARTICOLO 9

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la fornitura del Prodotto oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati sulla base dell'Offerta Economica e calcolati in ragione di quanto stabilito nei commi successivi.
2. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura e alla singola Unità Utilizzatrice, i corrispettivi saranno determinati, per ciascuna tipologia di Prodotto ordinato, in funzione delle seguenti fasce di volume:
  - da 1.000 a 5.000 litri;
  - da 5.001 a 10.000 litri;
  - da 10.001 a 20.000 litri;
  - da 20.001 a 30.000 litri;
  - oltre 30.000 litri.
3. I corrispettivi per il Lotto 4, al lordo delle accise ed al netto di IVA, saranno determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante le seguenti formule:
  - a) per la Benzina Super Senza Piombo:  $PB + VB$
  - b) per il Gasolio Autotrazione:  $PD + VD$dove:
  - $PB$  = quotazione settimanale "max", espressa in EURO/klitro (euro per 1.000 litri) per l'area geografica "Centro", del prodotto petrolifero "Benzina" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";
  - $VB$  = variazione offerta relativa al Prodotto Benzina Super Senza Piombo



- per il Lotto 4 pari a EURO/klitro  $33,87=(\text{trentatre}/87)$ ;
- PD = quotazione settimanale "max", espressa in EURO/klitro (euro per 1.000 litri) per l'area geografica "Centro", del prodotto petrolifero "Gasolio auto" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";
- VD = variazione offerta relativa al Prodotto Gasolio Autotrazione per il Lotto 4 pari ad EURO/klitro  $31,00=(\text{trentuno}/00)$ .

Il corrispettivo del Prodotto Gasolio Autotrazione "Artico", al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Prodotto Gasolio Autotrazione come indicato precedentemente, l'importo fisso ed invariabile, al netto dell'IVA, di  $10,00=(\text{dieci}/00)$  EURO/klitro.

4. I corrispettivi per il Lotto 11, al lordo delle accise ed al netto di IVA, saranno determinati e aggiornati con cadenza settimanale mediante la seguente formula:
- a) per il Gasolio da Riscaldamento:  $PG + VG$
- dove:

- PG = quotazione settimanale "max", espressa in EURO/klitro per l'area geografica "Centro", del prodotto petrolifero "Gasolio riscaldamento" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati";
- VG = variazione offerta relativa al Prodotto Gasolio da Riscaldamento per il Lotto 11 pari ad EURO/klitro  $25,76=(\text{venticinque}/76)$ .

Il corrispettivo del Prodotto Gasolio da Riscaldamento "Artico", al lordo delle accise ed al netto di IVA, sarà determinato sommando al prezzo del Gasolio da Riscaldamento come indicato precedentemente, l'importo fisso ed invariabile, al netto dell'IVA, di  $10,00=(\text{dieci}/00)$  EURO/klitro.

5. I corrispettivi relativi alla settimana della Data di Consegna verranno calcolati mediante le quotazioni pubblicate dalla Staffetta Quotidiana relative alla settimana antecedente quella della Data di Consegna.
6. I corrispettivi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono relativi alla fascia minima di volume ordinabile per ciascuna tipologia di Prodotto "da 1.000 a 5.000 litri". La determinazione dei corrispettivi per le ulteriori fasce di volume ordinabile sarà effettuata applicando al prezzo della fascia minima, di cui sopra, uno sconto fisso ed invariabile, al netto dell'IVA e delle accise, secondo il seguente schema:
- a)  $8,00=(\text{otto}/00)$  EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra 5.001 e 10.000 litri;
  - b)  $12,00=(\text{dodici}/00)$  EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra 10.001 litri e 20.000 litri;
  - c)  $15,00=(\text{quindici}/00)$  EURO/klitro per volume di Prodotto ordinato compreso tra 20.001 litri e 30.000 litri;
  - d)  $18,00=(\text{diciotto}/00)$  EUR/klitro per volume di Prodotto ordinato oltre 30.000 litri.

7. I corrispettivi così calcolati si applicheranno all'intera quantità ordinata di



Prodotto, per singolo Ordinativo di Fornitura e Unità Utilizzatrice. I suddetti corrispettivi inoltre non devono essere calcolati in ragione degli scaglioni quantitativi.

8. Qualora il Fornitore accetti Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori a 1.000 litri, il corrispettivo sarà determinato applicando il prezzo previsto per la fascia minima di volume ordinabile (da 1.000 a 5.000 litri).
9. Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo; è salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
10. Nel caso in cui sussista una discordanza, imputabile all'Unità Ordinante in termini di volume ordinato superiore alla capacità dei serbatoi da rifornire, ai fini della fatturazione sarà applicato il prezzo relativo alla fascia di volume effettivamente consegnato.
11. I volumi di Prodotto da fatturare saranno calcolati sulla base dei volumi consegnati riportati alla temperatura convenzionale di 15°C.
12. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., che provvederà a pubblicare tali dati sul Sito delle Convenzioni, i prezzi di fatturazione come sopra determinati, relativi al periodo di validità della presente Convenzione.
13. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui conti correnti intestati al Fornitore presso Banca Intesa Sanpaolo filiale n. 2597 di Milano, Codice IBAN IT57J0306909586615210567640 e presso la Citibank filiale n. 01600 di Milano, Codice IBAN IT90U0356601600000124097029. Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip S.p.A. la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
14. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 13, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.



15. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 13, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
16. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà da parte degli Organismi di diritto pubblico di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
17. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle Società Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all'Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà da parte degli Organismi di diritto



- pubblico di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
18. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi 15 e 17, in caso di Ordinativi effettuati da Amministrazioni Contraenti verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
  19. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
  20. Alle Amministrazioni Contraenti, che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 13, verrà riconosciuto, per ogni giorno di anticipo, uno sconto pari a Euro/klitro 0,003. Tale sconto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, verrà riconosciuto nella fattura relativa al predetto Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente nel corso di validità della Convenzione. Resta inteso che qualora, a seguito della verifica delle tempistiche di pagamento, il Fornitore riscontri il mancato rispetto del suddetto impegno, quest'ultimo procederà all'emissione di apposita fattura di storno dello sconto preventivamente concesso.
  21. Alle Amministrazioni Contraenti, che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA ex R.I.D.), verrà riconosciuto uno sconto pari a Euro/klitro 0,10.
  22. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

#### ARTICOLO 10

##### COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.